



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 95 del 09/02/2023

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO
LOMBARDO SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA GENERALE – RINNOVO 2023**

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Guidetti Daniela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che con nota acquisita al protocollo di arrivo ASL VCO n. 79843 del 21/12/2022 la Società Centro Medico Lombardo Srl, avente sede legale a Milano e sedi operative a Milano e Pavia, centro autorizzato allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, ha chiesto a questa azienda la disponibilità al rinnovo, per il periodo che va dal 01/01/2023 al 31/12/2023, dell'accordo convenzionale di collaborazione per l'esercizio dell'attività libero professionale da parte di personale medico specialista in chirurgia generale, rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 4 ore settimanali, per prestazioni di chirurgia generale, alle stesse condizioni normo-economiche dell'accordo convenzionale già in essere al 31/12/2022;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lett. c) che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 721 del 25/09/2019 con la quale era già stata autorizzata e approvata l'attività d'equipe per prestazioni di chirurgia generale a favore della Società Centro Medico Lombardo srl, con un impegno massimo di 4 ore settimanali e validità fino al 31/12/2022;

dato atto che con mail del 24/01/2023 la Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha chiesto al Direttore di struttura una valutazione in merito alla richiesta di rinnovo per l'anno 2023 da parte del Centro Medico Lombardo Srl;

presso atto che il Direttore di Struttura Chirurgia Generale, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla struttura, ha espresso parere favorevole all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe per un massimo di 4 ore settimanali per prestazioni di chirurgia generale;

considerato che, acquisito il parere favorevole della Direzione Generale, la Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni in data 27/01/2023 ha trasmesso via e.mail al Centro Medico Lombardo Srl la bozza del disciplinare di convenzione per la condivisione e la conferma del testo dell'accordo, con le condizioni di svolgimento



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



dell'attività stessa e la conseguente remunerazione richiesta dall'ASL VCO;

presso atto che, con nota acquisita al Prot. in arrivo ASL VCO n. 7554 del 02/02/2023, il Centro Medico Lombardo Srl ha espresso parere favorevole in merito alla convenzione, alle condizioni riportate nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, l'accordo contrattuale con il Centro Medico Lombardo Srl avente sede legale a Milano, in Via Melchiorre Gioia n. 72 e sedi operative a Milano e Pavia, per l'effettuazione di prestazioni di chirurgia generale da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo della Soc di Chirurgia Generale, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, *per un massimo di 4 ore settimanali*;

di dare atto che, nelle more del perfezionamento dell'atto, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo convenzionale approvato col presente provvedimento;

di precisare che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lettera c), dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01) – **ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E IL CENTRO MEDICO LOMBARDO SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA GENERALE, RINNOVO ANNO 2023**, che ne forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto di € 8.000,00// imputati sul conto economico 4.50.02.77 del Bilancio di Esercizio 2023;

di dare atto, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

1. **di rinnovare** per il periodo che va dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, per le motivazioni in premessa esplicitate ed ivi tutte richiamate, l'accordo contrattuale con il Centro Medico Lombardo Srl, avente sede legale a Milano in Via Melchiorre Gioia n. 72 e sedi operative a Milano e Pavia, per l'effettuazione di prestazioni di chirurgia generale da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo della Soc di Chirurgia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro *per un massimo di 4 ore settimanali*;
2. **di dare atto che**, nelle more del perfezionamento dell'atto, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo convenzionale approvato col presente provvedimento;
3. **di precisare** che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1, lettera c), dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01) – **ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E IL CENTRO MEDICO LOMBARDO SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA GENERALE - RINNOVO ANNO 2023**, che ne forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **di dare atto**, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto di € 8.000,00// imputati sul conto economico 4.50.02.77 del Bilancio di Esercizio 2023;
5. **di dare atto**, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;
6. **di affidare** al Direttore della Soc Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativi-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
7. **di demandare** al Direttore della Soc Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla delibera del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO**LOMBARDO S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE A MILANO PER****L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA** **GENERALE - RINNOVO 2023 -****TRA****L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.**

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore

Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017;

E**il Centro Medico Lombardo S.r.l. P.IVA 08051510967, con sede legale a Milano in via**

Melchiorre Gioia n. 37, (nel prosieguo d'atto denominato Centro) in possesso delle

autorizzazioni comunali e regionali per lo svolgimento di attività di assistenza ambulatoriale

non convenzionata, nella persona del Legale Rappresentante Dr. Marco De Angelis

domiciliato, ai fini del presente accordo contrattuale, presso la sede legale della Società a

Responsabilità Limitata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1** L'ASL VCO autorizza i dirigenti medici dell'equipe della SOC di Chirurgia

Generale di Domodossola e Verbania, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo che

hanno optato per l'attività in intra moenia, ad effettuare in regime di libera professione

intramuraria prestazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia generale, per un monte ore

mensile massimo pari a 4 ore settimanali, presso la sede del Centro, utilizzando le

attrezzature di proprietà dello stesso.

ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno

dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115, comma 1 lettera c) che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia

chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività

aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione tra le

parti;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

Le sedi operative sono due: Milano, Via Melchiorre Gioia n. 37 e Pavia, Piazza Dante n. 1,

con un impegno massimo complessivo di 4 ore settimanali.

Nel dettaglio le prestazioni con le rispettive tariffe richieste dall'ASL al Centro saranno le

seguenti:

Branca	Catalogo	Descrizione	Tariffa richiesta per prestazione
09	897.03	Prima Visita Chirurgica	€. 130,00
09	8901.04	Visita di controllo Chirurgica	€. 100,00
09	897.28	Prima visita Proctologica	€. 150,00
09	8901.45	Visita Proctologica di controllo	€. 110,00

ART. 3 Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente

convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il

modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL

VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso

il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:

- il modulo di cui all'allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo dirigente facente parte dell'equipe vistata dallo stesso). Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: ID o numero fattura di riferimento);

- apposita distinta analitica di cui all'allegato 2 (vistata da funzionario delegato del Centro) contenente i seguenti dati: nominativo dirigente dell'equipe – prestazione – n. prestazioni – tariffa da riconoscere all'ASL – totale complessivo.

ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dal Centro per le attività oggetto del presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi" nel primo mese successivo utile.

ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. Il Centro ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico del Centro stesso.

ART. 8 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del

citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB. Le

Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per il Centro sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante del Centro ove il Dirigente presta la propria attività o da un suo delegato.

ART. 9 La presente convenzione avrà validità dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, salvo disdetta da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

ART. 10 Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Verbania.

ART. 11 Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Le spese di bollo sull'atto sono a carico del Centro Medico Lombardo srl.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano data _____

Per il Centro Medico Lombardo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dr. Marco De Angelis)

Omegna data _____

Per l'ASL VCO

IL DIRETTORE SOSTITUTO AFFARI GENERALI LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dr. ssa Giuseppina Primatesta)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE.

STRUTTURA_____ **Dr**_____

GIORNO_____ **ORA**_____
RIF. Fattura n. _____ **del** _____ **o ID Pz**_____

	Prima visita Chirurgica	€. 130,00
	Prima visita Proctologica	€. 150,00
	Visita di controllo Chirurgica	€. 100,00
	Visita di controllo Proctologica	€. 110,00

GIORNO_____ **ORA**_____
RIF. Fattura n. _____ **del** _____ **o ID Pz**_____

	Prima visita Chirurgica	€. 130,00
	Prima visita Proctologica	€. 150,00
	Visita di controllo Chirurgica	€. 100,00
	Visita di controllo Proctologica	€. 110,00

GIORNO_____ **ORA**_____
RIF. Fattura n. _____ **del** _____ **o ID Pz**_____

	Prima visita Chirurgica	€. 130,00
	Prima visita Proctologica	€. 150,00
	Visita di controllo Chirurgica	€. 100,00
	Visita di controllo Proctologica	€. 110,00

GIORNO_____ **ORA**_____
RIF. Fattura n. _____ **del** _____ **o ID Pz**_____

	Prima visita Chirurgica	€. 130,00
	Prima visita Proctologica	€. 150,00
	Visita di controllo Chirurgica	€. 100,00
	Visita di controllo Proctologica	€. 110,00

ALLEGATO 2 – CENTRO MEDICO LOMBARDO

MESE DI _____ DR. _____

data _____

data _____

data _____

data _____

data _____

data _____

PRESTAZIONE (descrizione)			N. Prestazioni al mese	Tariffa richiesta per prestazione	TOTALI
branca	catalo- go	Descrizione			
09	897.03	Prima visita CHIRURGICA		130,00	
09	897.28	Prima visita PROCTOLOGICA		150,00	
09	8901.04	Visita controllo CHIRURGICA		100,00	
09	8901.45	Visita controllo PROCTOLOGICA		110,00	

FIRMA DELEGATO STRUTTURA

data

FIRMA DEL MEDICO CONSULENTE

data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvc.it indicando nell'oggetto Accordo contrattuale CHIRURGIA GENERALE